



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

**DELIBERAZIONE N. 23**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:** Approvazione bozza di Convenzione con la Procura Minorile e l'Amministrazione Regionale per la proroga del distacco della Dott.ssa Rondini.

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 18.30, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- TACCHINO ENRICA	PRESIDENTE
- FUSI Cristina	Consigliere
- OCCHETTA Elsa	“
- PENNINI Ismaele	“

Sono assenti Bazzoni Carlo Silvio e Occhetta Mauro.

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

la propria deliberazione n. 2 dell'1/3/2012 con la quale si è stabilito di:

1. di approvare la bozza di convenzione predisposta dalla Regione Piemonte per la realizzazione di attività di raccordo e collegamento nel settore delle adozioni, degli affidamenti familiari e degli inserimenti in comunità in forza della DGR n. 1-2797 del 7/11/2011, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il distacco della Dott.ssa Chiara Rondini presso la Procura Minori di Torino, in base alla citata convenzione, per un anno a far corso dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;
3. di dare atto che la Regione Piemonte, erogherà a questo Ente, quale contributo per il distacco della Dott.ssa Chiara Rondini, la somma complessiva di € 40.000,00;
4. di autorizzare il Direttore, Dott.ssa Antonella Baccalaro, a sottoscrivere la citata convenzione;
5. di dare atto che il Direttore e i Responsabili di posizione Organizzativa competenti provvederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

DATO ATTO

che la Regione Piemonte, nella persona del Direttore delle Politiche Sociali, in data 30 aprile 2013, ha comunicato telefonicamente la volontà politica regionale di rinnovare la convenzione con questo Ente e con la Procura Minorile di Torino, al fine di prorogare il distacco della Dott.ssa Chiara Rondini per consentire il proseguimento dell'attività avviata nello scorso anno;

VISTA

la mail in data 15/5/2013, con la quale la Regione Piemonte comunica l'adozione della DGR n. 11-5748 del 6/5/2013, che approva il rinnovo della durata di un anno della convenzione tra la Regione stessa, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino e il nostro Consorzio;

- DATO ATTO che la convenzione per la realizzazione di attività di raccordo e collegamento nel settore delle adozioni, degli affidamenti familiari e degli inserimenti in comunità in forza della DGR n. 11-5748 del 6/5/2013, è in fase di predisposizione dalla Regione Piemonte negli stessi termini di quella sottoscritta in data 27/4/2012 (Rep della Regione Piemonte n. 16754) e prevede che:
- il distacco presso la Procura Minori della Dott.ssa Rondini avrà durata di un anno;
  - la Dott.ssa Chiara Rondini dovrà svolgere attività di supporto alla Procura nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L. 184/1983 e della verifica delle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi della succitata normativa, anche ai fini del successivo raccordo con i servizi territoriali;
  - la Regione erogherà al Consorzio per il distacco della Dott.ssa Chiara Rondini un contributo omnicomprensivo di € 40.000,00;
- RITENUTO pertanto di approvare il rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte e la Procura Minorile di Torino e il conseguente distacco della Dott.ssa Chiara Rondini presso la Procura Minorile di Torino, per un altro anno;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali";
- CON voti palesi unanimi;

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rinnovo della convenzione predisposta dalla Regione Piemonte per la realizzazione di attività di raccordo e collegamento nel settore delle adozioni, degli affidamenti familiari e degli inserimenti in comunità in forza della DGR n. 11-5748 del 6/5/2013,;
2. di autorizzare il distacco della Dott.ssa Chiara Rondini presso la Procura Minorile di Torino, in base alla citata convenzione, per un anno a far corso dal 1° maggio 2013, fino al 30 aprile 2014
3. di dare atto che la Regione Piemonte, erogherà a questo Ente, quale contributo per il distacco della Dott.ssa Chiara Rondini, la somma complessiva di € 40.000,00;

4. di autorizzare il Direttore, Dott.ssa Antonella Baccalaro, a sottoscrivere la convenzione che sarà predisposta dalla Regione Piemonte negli stessi termini di quella sottoscritta in data 27/4/2012 (Rep. della Regione Piemonte n. 16754);
5. di dare atto che il Direttore e i Responsabili di posizione Organizzativa competenti provvederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione palese unanime

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO ED IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RACCORDO E COLLEGAMENTO NEL SETTORE DELLE ADOZIONI, DEGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DEGLI INSERIMENTI IN COMUNITA' IN FORZA DELLA DGR N. 1-2797 DEL 7.11.2011 E DELLA DGR N. 11-5748 DEL 6.5.2013.

TRA

la Regione Piemonte (codice fiscale ..... ) rappresentata dal Direttore delle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, ....., nata a ..... il ....., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Corso Stati Uniti 1 in Torino;

E

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta (codice fiscale.....) rappresentata dal Procuratore, nata a ....., il ....., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, corso Unione Sovietica 325, in Torino;

E

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta (codice fiscale ..... ) rappresentato dal Presidente ....., nato a ....., il ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, corso Unione Sovietica 325, in Torino;

E

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino (codice fiscale .....), rappresentato dal Direttore....., nata a ..... il ....., domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale del Consorzio .....

E

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo (codice fiscale .....), rappresentato dal Direttore ....., nata a ..... il ....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Consorzio .....

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 (Condizioni generali)

La presente convenzione ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le attività di collegamento tra Regione Piemonte, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta e servizi del territorio regionale nel settore delle adozioni e degli affidamenti familiari, al fine di supportare le funzioni svolte servizi socio-sanitari territoriali, chiamati ad una costante e sempre più incisiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie Minorili, anche a seguito dell'entrata in vigore, nel luglio 2007, delle previsioni di cui alla L.149/2001.

Attraverso la convenzione, si intende altresì assicurare un supporto alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.184/83 ed alle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi dell'art. 9 L. 184/1983, anche ai fini del successivo raccordo con gli interventi di competenza dei servizi territoriali.

Onde consentire un proficuo svolgimento delle suddette attività, è fondamentale un raccordo costante ed immediato con la realtà e le procedure messe in atto quotidianamente dalle Autorità Giudiziarie Minorili, ai fini di un tempestivo espletamento delle funzioni di competenza dei servizi, nel superiore interesse dei minori.

A tale scopo, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta si avvale, presso la propria sede, dell'attività della Dr.ssa ....., nata a .....il....., qualifica professionale ....., categoria D, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino.

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta si avvale, presso la propria sede, dell'attività della Dr.ssa ....., nata a .....il.....qualifica professionale ....., categoria D, dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo.

I dipendenti sopra citati prestano la propria attività a tempo pieno rispettivamente presso la Procura e presso il Tribunale per i Minorenni.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del dipendente restano di competenza dell'Amministrazione di provenienza.

Le attività che possono essere affidate devono riguardare compiti propri della qualifica rivestita, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.52 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Esse consistono nel supportare la Procura nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali ed alla verifica delle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle stesse strutture residenziali, nonché nel supporto alle attività inerenti le adozioni e gli affidamenti familiari, ed ai collegamenti con i servizi del territorio in tutte le aree di intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela dei minori.

Nell'espletamento delle attività rese in posizione di distacco, i dipendenti si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza in merito a quanto verranno a conoscenza.

Ai dipendenti di cui alla presente convenzione continuano ad applicarsi il CCNL del comparto regioni-autonomie locali, nonché gli accordi aziendali decentrati previsti per specifiche materie.

Ai dipendenti stessi, durante il periodo di distacco, vengono garantite le iscrizioni ai fini pensionistici, previdenziali ed assicurativi in base alla normativa vigente.

Art. 2  
(Impegni della Regione)

La Regione Piemonte si impegna a garantire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso il contributo di € 40.000,00, da erogarsi al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo.

Art. 3  
(Impegni della Procura presso il Tribunale)

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione necessaria al lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere sarà posto a carico del Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si impegna, altresì, a verificare il rispetto, da parte del dipendente, dell'orario di lavoro e di ogni altro aspetto attinente la rilevazione delle presenze.

Art. 4  
(Impegni del Tribunale)

Il Tribunale si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione necessaria al lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere sarà posto a carico del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale si impegna, altresì, a verificare il rispetto, da parte del dipendente, dell'orario di lavoro e di ogni altro aspetto attinente la rilevazione delle presenze.

Art. 5  
(Impegni dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali)

Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo si impegnano a disporre il distacco a tempo pieno rispettivamente della Dr.ssa..... e della Dr.ssa..... presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta ed a presentare alla scadenza della convenzione apposita relazione alla Regione Piemonte sugli aspetti più significativi e sulle criticità emerse, al fine di consentire all'Amministrazione Regionale ed ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza.

Art. 6  
(Dipendenza del personale distaccato)

Il personale distaccato presso la Procura e presso il Tribunale per i Minorenni continuerà ad essere alle dipendenze organiche e gerarchiche dell'Ente di provenienza, al quale compete la corresponsione di ogni trattamento economico, ivi comprese eventuali indennità.

La Regione Piemonte, i Soggetti Gestori di appartenenza, la Procura ed il Tribunale per i Minorenni non assumono a proprio carico l'onere di trattamento di missione e rimborso spese di viaggio, qualora la residenza dei dipendenti individuati sia diversa dal luogo ove gli stessi dovranno prestare la propria attività.

Art. 7

(Durata della convenzione e recesso anticipato)

La presente convenzione, eventualmente rinnovabile per iscritto previo accordo tra le parti, ha durata di un anno, a partire dalla data della firma della stessa, salvo disdetta che può essere richiesta da ciascuna delle parti contraenti, con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese competeranno alla parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Piemonte  
Il Direttore Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia

per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni  
il Procuratore

per il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta  
Il Presidente

per il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino  
Il Direttore

per il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo  
Il Direttore